

COMUNE DI MAFALDA

Verbale n. 10 del 09/07/2020

Oggetto: Parere su proposta di deliberazione consiliare n. 46 del 02/07/2020 avente ad oggetto: “DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE DAL DIVERSO METODO DI CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ - RENDICONTO DI GESTIONE 2019 - PROVVEDIMENTO DI RIPIANO AI SENSI DELL'ART. 39- QUATER, D.L. N. 162/2019 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2020, N. 8”

La sottoscritta dott.ssa Lorenza Brienza, revisore unico del Comune di Mafalda,

- ricevuta in data 07/07/2020 la richiesta di parere indicata in oggetto;
- esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 02/07/2020;
- rilevato il contenuto dello statuto e il regolamento di contabilità del comune;
- visto il D.Lgs. n. 267/2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL) e s.m.i., in particolare l'art.239;
- visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/2000 dai responsabili del servizio interessato e del servizio finanziario;
- considerato il parere espresso dalla scrivente sul rendiconto di gestione 2019;
- considerato che l'art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in L. 28 febbraio 2020, n. 8, introduce una peculiare disciplina in tema di disavanzo degli Enti Locali ed in particolare per il ripiano del disavanzo finanziario degli Enti Locali, eventualmente emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, dovuto alla diversa modalità di calcolo dell'accantonamento al FCDE (Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità). Il ripiano del suddetto disavanzo è consentito in un periodo massimo di 15 annualità, a decorrere dall'esercizio 2021. Il ripiano è finalizzato a prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria ed è consentito solo con riferimento a quella parte dell'eventuale disavanzo determinato dalla differenza tra l'importo del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018 e l'importo del FCDE accantonato in sede di approvazione del rendiconto 2019;

verificato che

- per effetto della determinazione dell'accantonamento a Fondo crediti di dubbia esigibilità con il metodo ordinario, obbligatorio a partire dal rendiconto di gestione 2019, in luogo del metodo semplificato, fino ad oggi utilizzato ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, è calcolato un maggior disavanzo pari a € 361.267,77 (disavanzo massimo);
- tale disavanzo è stato determinato ai sensi dell'art. 39 quater sopra citato, in misura non superiore alla differenza tra il Fcde accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018 determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, sommato allo stanziamento assestato risultante iscritto al bilancio 2019 per Fcde al netto degli utilizzi del effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti e l'importo del Fcde accantonato in sede di rendiconto 2019 determinato nel rispetto dei principi contabili;
- il disavanzo da rendiconto 2019, pari ad € 291.072,68, non risulta superiore all'importo massimo di disavanzo calcolato ai sensi del suddetto art. 39-quater;

- la proposta di delibera prevede di dover ripianare il disavanzo esercizio 2019 di €291.072,68 negli esercizi 2021 - 2035, per una quota annua di € 19.404,85 mediante utilizzo di entrate ripetitive di parte corrente;

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione consiliare n. 46 del 02/07/2020 avente ad oggetto:
“DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE DAL DIVERSO METODO DI CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ - RENDICONTO DI GESTIONE 2019 - PROVVEDIMENTO DI RIPIANO AI SENSI DELL'ART. 39- QUATER, D.L. N. 162/2019 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2020, N. 8”

Campobasso, 09/07/2020

Il Revisore dei Conti

Dott.ssa Lorenza Brienza

